

SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO			
IMPRESA DI ASSICURAZIONE	BNL VITA compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.A., impresa di assicurazione italiana appartenente ad Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	Contratto	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato: Polizza BNL Revolution Crescita Tariffa RUUA
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	<p>Il prodotto è collegato a Fondi con finestre di collocamento predefinite. Al momento della redazione del presente Prospetto il Fondo di riferimento è un OICR armonizzato denominato "Fondo Protetto 90 - Maggio 2010" (di seguito "Fondo").</p> <p>Precedentemente i Fondi offerti in abbinamento al prodotto sono stati: "Fondo Garantito Europa Maggio 2009" dal 2/2/2009 al 31/05/2009, "Fondo Garantito Europa Settembre 2009" dal 01/06/2009 al 30/09/2009 e "Fondo Garantito Europa 3 Settori - Gennaio 2010" dal 01/10/2009 al 29/01/2010.</p>		
PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il prodotto è sottoscrivibile mediante versamento di un premio in unica soluzione. Si rimanda alle "Informazioni Specifiche" per la descrizione del Fondo di riferimento che costituisce la Proposta di investimento.		
FINALITÀ	Il prodotto consente di investire il premio versato, al netto dei costi, in un Fondo dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell'assicurato.		
OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.		
DURATA	Il contratto è a vita intera. La durata del contratto coincide con la vita residua dell'assicurato.		
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI			
CASO MORTE	<p>In caso di premorienza dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione ai beneficiari designati dall'investitore-contraente di un capitale determinato moltiplicando il numero di quote attribuite al contratto per il valore unitario della quota alla data di disinvestimento. Per data di disinvestimento si intende il 4° giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento in Società dell'intera documentazione richiesta per il caso di sinistro.</p> <p>La Compagnia liquida un capitale aggiuntivo, comunque per un massimo pari a 75.000 euro, pari ad una percentuale del premio versato determinata in base all'età dell'assicurato alla data di decesso così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fino a 69 anni pari a: 10%; – da 70 fino a 89 anni pari a: 0,60%; – da 90 anni in poi è pari a: 0,20%. 		
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Non previsti.		
ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.		
<p>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.</p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 29/01/2010.</p> <p>Data di validità della parte "Informazioni Generali" : dal 01/02/2010.</p>			

SCHEDA SINTETICA - INFORMAZIONI SPECIFICHE

La Parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche dell'OICR.


INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO																
NOME	Fondo Protetto 90 - Maggio 2010 di diritto francese armonizzato alla direttiva 85/611/CEE															
GESTORE	BNP Paribas Asset Management – Parigi															
ALTRE INFORMAZIONI	<p>Codice Fondo: 023 Codice ISIN: FR0010841015 Valuta di denominazione: Euro Data di istituzione: 29/01/2010 Politica di distribuzione: a capitalizzazione Modalità di versamento: unica soluzione (ad esempio 10.000,00) Finalità del Fondo: partecipare al rialzo dei mercati azionari pur beneficiando di una protezione parziale del capitale investito nell'orizzonte temporale consigliato.</p>															
STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO																
TIPOLOGIA DI GESTIONE	<p>Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta Obiettivo della gestione: L'obiettivo di gestione del "Fondo Protetto 90 – Maggio 2010" è di preservare, nell'orizzonte temporale di 5 anni e più precisamente al 9/6/2015, un valore della quota minimo pari al massimo valore registrato dalla quota stessa dal giorno successivo a quello della data di creazione fino al 10/6/2010 e nel contempo di partecipare parzialmente all'evoluzione di un paniere di indici inizialmente composto da: DJ Eurostoxx 50, S&P 500 e MSCI Emerging Markets. Qualifica: Protetto</p>															
ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO	In funzione della garanzia prestata da BNP Paribas S.A. al Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni.															
PROFILO DI RISCHIO	<p>Grado di rischio: medio Il Grado di rischio è un indicatore sintetico che esprime la rischiosità complessiva della proposta di investimento ed evidenzia, a livello qualitativo, la probabilità di ottenere un rendimento del capitale investito che si discosta dai rendimenti attesi. Il Grado di rischio è ordinato in una scala qualitativa crescente composta da 6 classi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto. Il grado rischio medio esprime un contenuto livello di variabilità dei rendimenti. Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) ed il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</th> <th>PROBABILITÀ</th> <th>VALORI CENTRALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Il rendimento è <u>negativo</u></td> <td>60,75%</td> <td>81,15</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>3,50%</td> <td>101,68</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>16,98%</td> <td>114,39</td> </tr> <tr> <td>Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</td> <td>18,77%</td> <td>145,47</td> </tr> </tbody> </table>	SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI	Il rendimento è <u>negativo</u>	60,75%	81,15	Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	3,50%	101,68	Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	16,98%	114,39	Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	18,77%	145,47
SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI														
Il rendimento è <u>negativo</u>	60,75%	81,15														
Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	3,50%	101,68														
Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	16,98%	114,39														
Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	18,77%	145,47														
	<i>Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.</i>															
POLITICA DI	Categoria: Flessibile															

INVESTIMENTO	<p>Per realizzare l'obiettivo di gestione, il Fondo sarà gestito attivamente secondo delle tecniche di assicurazione di portafogli il cui principio consiste nell'adeguare una proporzione di attivi definiti "rischiosi" e una proporzione di attivi definiti "a basso rischio" nel portafoglio in funzione da un lato del margine reso disponibile una volta presi in considerazione i parametri della protezione e dall'altro lato delle aspettative della gestione sui mercati di riferimento.</p> <p>Il livello disponibile sarà investito in opzioni a scadenza che permettano un'indicizzazione alla performance del paniere di riferimento o a una delle sue componenti. Il Gestore potrà comunque utilizzare delle opzioni a breve scadenza in funzione di una previsione più tattica. Il Gestore potrà altresì decidere di replicare tali opzioni in funzione delle condizioni di mercato, in particolare sulla volatilità implicita.</p> <p>A partire dalla data di creazione del Fondo e fino al 9 giugno 2010 la gestione sarà inoltre adattata in modo che il valore della quota segua l'andamento del mercato monetario.</p> <p>Gli attivi utilizzati per partecipare al rialzo del paniere composto dai tre indici di borsa internazionali descritti in precedenza e selezionati per la loro esposizione geografica internazionale, costituiscono i cosiddetti attivi "rischiosi".</p> <p>Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.</p>																																																								
GARANZIE	<p>A favore del "Fondo Protetto 90 - Maggio 2010", attraverso uno specifico contratto di garanzia prestata da BNP Paribas S.A. (di seguito "Garante"), è prevista al 09/06/2015 la protezione del valore della quota ad un livello pari al 90% del più alto valore registrato dalla quota stessa dal giorno successivo a quello della data di creazione stabilita al 29/01/2010 fino al 10/06/2010.</p> <p><i>L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.</i></p>																																																								
<p>Per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>																																																									
<p>COSTI</p>																																																									
TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza, al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.</p> <table border="1" data-bbox="411 1205 1417 1664"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Momento della sottoscrizione</th> <th>Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Voci di costo</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Commissioni di sottoscrizione</td> <td>1,40%</td> <td>0,28%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Commissione di gestione</td> <td></td> <td>1,68%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Costi delle garanzie e/o immunizzazione</td> <td>0,00%</td> <td>0,22%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Altri costi contestuali al versamento</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Altri costi successivi al versamento</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Bonus, premi e riconoscimento di quote</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Costi coperture assicurative</td> <td>0,10%</td> <td>0,10%</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Spese di emissione</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Componenti dell'investimento finanziario</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Premio versato</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L=I-(G+H)</td> <td>Capitale nominale</td> <td>99,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M=L-(A+C+D-F)</td> <td>Capitale investito</td> <td>98,50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>			Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)	Voci di costo				A	Commissioni di sottoscrizione	1,40%	0,28%	B	Commissione di gestione		1,68%	C	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,22%	D	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%	E	Altri costi successivi al versamento		0,00%	F	Bonus, premi e riconoscimento di quote	0,00%	0,00%	G	Costi coperture assicurative	0,10%	0,10%	H	Spese di emissione	0,00%	0,00%	Componenti dell'investimento finanziario				I	Premio versato	100%		L=I-(G+H)	Capitale nominale	99,90%		M=L-(A+C+D-F)	Capitale investito	98,50%	
		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)																																																						
Voci di costo																																																									
A	Commissioni di sottoscrizione	1,40%	0,28%																																																						
B	Commissione di gestione		1,68%																																																						
C	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,22%																																																						
D	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%																																																						
E	Altri costi successivi al versamento		0,00%																																																						
F	Bonus, premi e riconoscimento di quote	0,00%	0,00%																																																						
G	Costi coperture assicurative	0,10%	0,10%																																																						
H	Spese di emissione	0,00%	0,00%																																																						
Componenti dell'investimento finanziario																																																									
I	Premio versato	100%																																																							
L=I-(G+H)	Capitale nominale	99,90%																																																							
M=L-(A+C+D-F)	Capitale investito	98,50%																																																							
DESCRIZIONE DEI COSTI	<p>Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente</p> <p>Il contratto prevede un caricamento pari all'1,40% del premio versato.</p> <p>Il premio per la copertura del Bonus aggiuntivo in caso di morte è pari allo 0,10% annuo del premio versato e viene prelevato annualmente dal numero di quote attribuite al contratto.</p> <p>La Società matura il diritto ad una commissione annuale stabilita in misura annua pari all'1,40% del controvalore delle quote e prelevata annualmente dal numero di quote attribuite al contratto.</p> <p>In caso di riscatto la Società trattiene il rateo della commissione di gestione annuale suddetta relativamente alla frazione di anno solare trascorsa dall'ultimo prelievo.</p>																																																								

	<p>Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente Sul Fondo grava una commissione di gestione definita in misura massima pari allo 0,50% annuo.</p>
<p>Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>	
<p>DATI PERIODICI</p>	
RENDIMENTO STORICO	Il Fondo collegato al presente contratto è stato creato il 29/01/2010 pertanto non è possibile fornire alcun dato storico di rendimento.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	In considerazione del fatto che il Fondo collegato al presente contratto è di nuova istituzione non è possibile fornire l'indicatore Total Expense Ratio (TER).
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	BNL VITA corrisponde al distributore una commissione pari al 70% dei costi di caricamento e della commissione di gestione annuale.
<p>Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.</p>	
<p>INFORMAZIONI ULTERIORI</p>	
VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Il valore della quota del Fondo viene calcolata quotidianamente e con la stessa frequenza pubblicato da "Il Sole 24 Ore" e sul sito bnlvita.it .
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	<p>Il prodotto "Polizza BNL Revolution Crescita" si sottoscrive, unicamente, mediante il Modulo di Proposta riportato in calce al presente Prospetto ed, esclusivamente, in abbinamento al prodotto "Polizza BNL Revolution Reddito". Entro un anno dalla data di decorrenza, la polizza confluirà, unitamente al contratto collegato, in un unico prodotto multiramo ossia in un contratto in cui l'investitore-contraente avrà la facoltà di riallocare il proprio investimento dal Fondo di riferimento della presente polizza alla Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni di Polizza BNL Revolution Reddito e viceversa.</p> <p>Gli effetti del contratto decorrono dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il c/c dell'investitore-contraente, ovvero al 6° giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione qualora il premio venga versato mediante assegno. Il contratto si conclude alle 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta.</p> <p>Per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione si rinvia alla Sez. D) Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
SWITCH e VERSAMENTI SUCCESSIVI	Non previsti.
RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)	Essendo il contratto a vita intera non è prevista una data di scadenza del contratto.
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE	<p>Se l'assicurato è in vita, purché sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza, il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato. Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero di quote investite nel Fondo ed il valore unitario della quota, rilevato alla data di valorizzazione prevista per il caso di riscatto, diminuito del rateo della commissione di gestione annuale. In caso di riscatto, la volatilità del valore della quota ed i costi direttamente ed indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito. La richiesta di riscatto comporta automaticamente la risoluzione del contratto "Polizza BNL Revolution Reddito", collegato al presente contratto, e la conseguente liquidazione del relativo valore di riscatto.</p> <p>In virtù della protezione prevista su "Fondo Protetto 90 – Maggio 2010" il valore minimo della quota al 09/06/2015 è pari al 90% del massimo valore raggiunto dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio fino al 10/06/2010.</p> <p>Non è previsto alcun valore di riduzione.</p> <p>Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
REVOCA DELLA PROPOSTA	L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto, stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare all'investitore-contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La richiesta di revoca del contratto "Polizza BNL Revolution Crescita" ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito".
DIRITTO DI RECESSO	L'investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stabilita alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo

	di proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare all'investitore-contraente il controvalore delle quote al quarto giorno lavorativo successivo alla richiesta aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti sul premio versato e diminuito delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 50 Euro. La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito", dal momento in cui essa perviene alla Società.
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	Il Prospetto d'offerta e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito bnlvita.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo. Sul medesimo sito, inoltre, è presente il regolamento del Fondo collegato al contratto. La Società comunica tempestivamente all'investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta riguardo le caratteristiche essenziali del prodotto.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	Il contratto ed ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.
RECLAMI	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a BNL VITA, Ufficio Clienti con sede in Via Albricci, 7 - 20122 - Milano (Italia) oppure inviando un Fax al n. 02/72.42.75.44 o un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail ufficioclienti@bnlvita.it . Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, potrà rivolgersi all'autorità di vigilanza di competenza secondo quanto di seguito indicato: <u>per reclami riguardanti il contratto in senso stretto</u> , potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), oppure potrà inviare un Fax al n. 06/42.133.426 o al n. 06/42.133.353, corredando copia del reclamo inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro; <u>per reclami riguardanti aspetti di trasparenza</u> , potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma (Italia), o Via Broletto, 7 - 20123 Milano (Italia), Telefono 06/84.77.1 - 02/72.42.01, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'offerta.
Avvertenza: La scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle condizioni di contratto, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 29/01/2010 Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 01/02/2010 Il "Fondo Protetto 90 - Maggio 2010" è offerto dal 01/02/2010.	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
BNL Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.	

Il Rappresentante legale
Maurizio Pellicano



CONDIZIONI CONTRATTUALI

Polizza BNL Revolution Crescita

**Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked
Tariffa RUUA**

Art. 1 Oggetto del contratto

“Polizza BNL Revolution Crescita” è un contratto collegato alla polizza “Polizza BNL Revolution Reddito” nell’ambito del pacchetto commerciale denominato “Polizza BNL Revolution Reddito & Crescita”. In virtù di tale collegamento, ogni diritto esercitato sul presente contratto produce effetti analoghi sul contratto ad esso collegato, secondo quanto di seguito specificato.

Entro il primo anniversario della data di decorrenza la Compagnia farà confluire le due posizioni contrattuali, “Polizza BNL Revolution Crescita” e “Polizza BNL Revolution Reddito”, in un unico contratto denominato “Polizza BNL Revolution” le cui condizioni sono state consegnate al Contraente unitamente al presente contratto.

“Polizza BNL Revolution Crescita” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in forma di “Vita intera con Bonus” (Tariffa RUUA). Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate all’andamento delle quotazioni di un OICR collegato al contratto (di seguito “Fondo”); le quote del Fondo di riferimento vengono direttamente acquisite dalla Società al fine di finanziare le prestazioni assicurative stesse e poste a copertura delle riserve tecniche corrispondenti.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio da versare, all’atto della sottoscrizione della proposta contrattuale mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, il Contraente può richiedere il riscatto totale della polizza.

In caso di decesso dell’Assicurato il contratto prevede il pagamento al Beneficiario caso morte di un capitale ottenuto moltiplicando il numero di quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, ulteriormente maggiorato di un “Bonus” variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso.

Tutte le prestazioni assicurative derivanti dal contratto a carico della Società, sia in caso di decesso dell’Assicurato sia in caso di riscatto totale, sono espressamente e direttamente collegate nel loro ammontare al valore delle quote del Fondo di riferimento, le quali risentono delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie ad esse connesse.

Ciascuna variazione del valore delle quote determina automaticamente la corrispondente variazione dell’ammontare delle prestazioni assicurate. La sottoscrizione del presente contratto trasferisce integralmente sui destinatari delle prestazioni gli andamenti della performance e della valorizzazione delle quote nel tempo, senza alcuna garanzia di prestazione minima da parte della Società.

Art. 2 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Gli effetti del contratto decorrono dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente del Contraente o a quello di versamento dell’assegno.

La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell’Assicurato poiché si tratta di un contratto di assicurazione a vita intera.

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, o automaticamente a seguito di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente della polizza collegata denominata “Polizza BNL Revolution Reddito”, oppure a seguito del decesso dell’Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Art. 4 Conversione del premio in quote

Il numero di quote attribuite al contratto è determinato dividendo il premio versato, al netto del costo della copertura caso morte e dei costi, per il relativo valore unitario della quota del Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell’assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del 5° giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

La Società si impegna a comunicare al Contraente la data di decorrenza degli effetti contrattuali, il numero di quote del Fondo che sono state attribuite ed il relativo valore unitario della quota utilizzato per la conversione.

Art. 5 Revoca della Proposta e diritto di recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata *fino al momento della conclusione del contratto* ed ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Reddito”.

La revoca della Proposta *deve essere comunicata per iscritto* dal Contraente alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso **entro 30 giorni dalla conclusione del contratto**.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto **deve essere comunicata alla Società per iscritto** entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**", dal momento in cui essa perviene alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il controvalore delle quote relativo al quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta aumentato dei costi di caricamento trattenuti sul premio versato e diminuito di un importo fisso pari a 50 Euro quali spese sostenute per l'emissione del contratto.

Art. 6 Limiti di età

Non è previsto alcun limite di età per l'Assicurato.

Art. 7 Estinzione del contratto

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, o automaticamente a seguito di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente relativamente alla polizza collegata "**Polizza BNL Revolution Reddito**", oppure a seguito del decesso dell'Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

Art. 8 Caratteristiche dei Fondi collegati al contratto

I Fondi collegati al presente contratto sono i seguenti:

Denominazione Fondo	Codice ISIN	Periodo di commercializzazione	Commissione annua di gestione
Fondo Garantito Europa Maggio 2009	FR0010700385	Dal 2/2/2009 al 31/5/2009	Max 0,70%
Fondo Garantito Europa Settembre 2009	FR0010754218	Dall'1/6/2009 al 30/9/2009	Max 0,70%
Fondo Garantito Europa 3 Settori Gennaio 2010	FR0010786384	Dall'1/10/2009 al 29/1/2010	Max 0,70%
Fondo Protetto 90 Maggio 2010	FR0010841015	Dall'1/2/2010 al 31/5/2010	Max 0,50%

La Società si riserva la facoltà di aggiungere altri Fondi successivamente dandone comunicazione al Contraente. Si tratta di un Fondo conforme alle norme europee.

Il valore unitario delle quote dei Fondi è determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo netto per il numero delle relative quote. Il valore della quota riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell'ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso.

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene giornalmente pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito bnlvita.it.

I Prospetti dei Fondi sono comunque disponibili sul sito bnlvita.it e presso la rete di vendita e gli Uffici di BNL VITA.

Art. 9 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando le due seguenti quantità:

- il controvalore delle quote attribuite al contratto ovvero il prodotto tra il numero quote attribuite al contratto e il relativo valore unitario relativo alla "data riferimento evento";
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso riportata nella seguente tabella e il premio versato:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus
0	69	10%
70	89	0,60%
90	Oltre	0,20%

Per "data riferimento evento" si intende il 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Società dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione "Documentazione necessaria

in caso di liquidazione". In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente**.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Per la prestazione aggiuntiva, la Compagnia preleva annualmente, dalle quote attribuite al contratto, un importo pari allo 0,10% del premio versato.

Il capitale caso morte previsto dal presente contratto è liquidabile dalla Società a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario** nel rispetto dei termini previsti dalla legge ed avrà contestuale effetto di richiesta di liquidazione anche delle prestazioni previste dal contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Art. 10 Riscatto totale e parziale del contratto

Il Contraente, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di riscatto totale mediante richiesta scritta indirizzata alla Società. Non è ammesso il riscatto parziale.

In caso di riscatto totale, l'estinzione del contratto decorre dalla data in cui la richiesta di riscatto perviene alla Società, e comporta il venir meno della prestazione relativa al Bonus prevista in caso di decesso.

L'importo del riscatto totale si ottiene moltiplicando il numero di quote attribuite al contratto per il relativo valore unitario di rimborso della quota del Fondo collegato al contratto relativamente alla "data riferimento evento" al netto del rateo della commissione annuale descritta all'art. 17.

La "data riferimento evento" citata è individuata con il medesimo criterio descritto nel precedente Art. 9. Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto totale, la relativa richiesta si intenderà automaticamente e contestualmente estesa anche al contratto collegato denominato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Art. 11 Opzioni del contratto

Non previste.

Art. 12 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento concordate tra la Società e gli aventi diritto.

Art. 13 Designazione del Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione, e può essere effettuata anche in modo generico.

La designazione del Beneficiario non può differire da quella effettuata per il contratto collegato "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte **devono essere comunicate per iscritto** alla Società o disposte per testamento ed hanno effetto automatico anche sulla polizza collegata denominata "**Polizza BNL Revolution Reddito**".

Art. 14 Prestiti

Il presente contratto assicurativo non ammette la concessione di prestiti.

Art. 15 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli art. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) ed ha immediato e contestuale effetto anche relativamente al contratto collegato denominato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La Società provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 16 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente e viene automaticamente estesa al contratto collegato "Polizza BNL Revolution Reddito".

La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 17 Spese contrattuali

Il contratto prevede un caricamento sul premio versato pari all'1,40%.

Sul contratto sarà prelevata una commissione annuale pari a 1,40% del controvalore delle quote.

Occorre inoltre segnalare che il Fondo di riferimento prevede una commissione di gestione che indirettamente influisce sul contratto assicurativo così come descritto all'Art. 8.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 19 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l'apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.

La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto, devono essere consegnati:

- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare;
- nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benessere dal Contraente;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benessere la Richiesta di Liquidazione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Polizza BNL Revolution

**Contratto di assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili e Unit Linked**

Art. 1 Oggetto del contratto

"Polizza BNL Revolution" è la denominazione commerciale ("Descrizione prodotto"), adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma assicurativa definita "Vita intera con Bonus".

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino alla data, che sarà indicata dalla Compagnia al Contraente, nella quale la Compagnia stessa avrà provveduto a far confluire i contratti "Polizza BNL Revolution Reddito" e "Polizza BNL Revolution Crescita" nel presente contratto così come previsto dalle relative condizioni contrattuali.

Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate all'andamento della Gestione separata denominata CAPITALVITA® (di seguito "Gestione") e dalle quotazioni degli OICR collegati al contratto (di seguito "Fondi").

Il Contraente ha la facoltà di corrispondere premi aggiuntivi mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale della polizza, riscuotendo il capitale in vigore.

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede il pagamento al Beneficiario caso morte di un importo descritto all'Art. 4.

Sulla componente investita nei Fondi non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Compagnia ma restano a carico del Contraente.

Art. 2 Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione delle Proposte di assicurazione dei contratti "Polizza BNL Revolution Reddito" e "Polizza BNL Revolution Crescita" a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data comunicata per iscritto dalla Società al Contraente.

La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato poiché si tratta di un contratto di assicurazione a vita intera.

Art. 3 Premi e spese contrattuali

Il Contraente ha la facoltà, successivamente alla data di decorrenza, di effettuare versamenti aggiuntivi mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare, indicando la percentuale da destinare a ciascuna componente del contratto.

Il contratto prevede un caricamento su ciascun premio versato pari all'1,40% e un prelievo annuo dell'1,40% del controvalore delle quote, mediante prelievo di un numero di quote pari all'importo corrispondente.

Art. 4 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando le due seguenti quantità:

- il capitale in vigore alla "data riferimento evento", così come definito all'Art. 5;
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso, riportata nella seguente tabella, e la somma dei premi versati nella componente collegata ai Fondi fino all'ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali) ed al netto dei prelievi per il costo caso morte:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus %
0	69	10%
70	89	0,60%
90	Oltre	0,20%

Per "data riferimento evento" si intende il 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Società dell'intera documentazione prevista nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione". In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.**

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Per la prestazione aggiuntiva, la Compagnia preleva annualmente, dalle quote attribuite al contratto, un importo pari allo 0,10% della somma dei premi versati nella componente abbinata ai Fondi.

Il capitale caso morte previsto dal presente contratto è liquidabile dalla Società a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte**, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Art. 5 Capitale in vigore

Il capitale in vigore a una certa data è costituito dalla somma tra:

- la percentuale di ciascun premio versato, al netto delle spese di cui all'Art. 3 destinata alla Gestione separata e rivalutata fino a tale data;
- il controvalore delle quote ottenute convertendo, come descritto all'Art. 6, la percentuale di ciascun premio versato destinato ai Fondi, al netto delle spese di cui all'Art. 3 e del costo della copertura aggiuntiva caso morte.

Art. 6 Conversione del premio in quote

Il numero di quote attribuite al Contraente è determinato dividendo la percentuale di premio versato destinato a ciascun Fondo, al netto del costo della copertura caso morte e delle spese, per il relativo valore unitario della quota di ciascun Fondo.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del 5° giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell'assegno.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del 5° giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

La Società si impegna a comunicare al Contraente la data di decorrenza degli effetti contrattuali, il numero di quote che sono state attribuite al contratto ed il valore unitario delle quote utilizzato per la conversione.

Art. 7 Rivalutazione

La Società riconosce alla componente destinata alla Gestione separata una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La rivalutazione annuale viene applicata al contratto il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.

Misura della rivalutazione annuale

Viene attribuito il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®, di cui al punto 4) del relativo Regolamento, intendendo operante la "Clausola di rilevazione mensile".

Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

Spetta peraltro alla Società la commissione annuale di gestione pari all'1,30%.

La misura annua di rivalutazione del capitale è pertanto pari alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione.

È garantita dalla Società

- in caso di decesso;
- al 25/6/2014: per i contratti sottoscritti entro il 31/5/2009;
- al 24/10/2014: per i contratti sottoscritti tra l'1/6/2009 ed il 30/9/2009;
- al 25/2/2015: per i contratti sottoscritti tra l'1/10/2009 ed il 29/1/2010;
- al 9/6/2015: per i contratti sottoscritti tra l'1/2/2010 ed il 31/5/2010

una misura minima di rivalutazione pari al 2% annuo composto della componente investita nella Gestione separata.

Modalità di rivalutazione annuale del capitale

In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, per quanto riguarda la componente investita nella Gestione separata, il capitale in vigore alla data di rivalutazione si ottiene sommando:

- il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente nella componente collegata alla gestione separata incrementato della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di rivalutazione in corso d'anno;
- ciascuna "parte di capitale" acquisita in corrispondenza di ogni premio versato nell'anno solare e di ogni importo trasferito nella Gestione con un'operazione di switch al netto dei costi, incrementata della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.

La rivalutazione annuale delle prestazioni comporta l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.

La Società si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

Art. 8 Estinzione del contratto

Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente oppure a seguito del decesso dell'Assicurato.

Art. 9 Caratteristiche della Gestione e del Fondo collegati al contratto

Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali sono collegati al contratto:

- 1) una specifica gestione patrimoniale denominata CAPITALVITA[®], separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
- 2) i seguenti Fondi armonizzati di diritto francese gestiti da BNP Paribas Asset Management Parigi:

Denominazione Fondo	Codice ISIN	Periodo di commercializzazione	Commissione annua di gestione
Fondo Garantito Europa Maggio 2009	FR0010700385	Dal 2/2/2009 al 31/5/2009	Max 0,70%
Fondo Garantito Europa Settembre 2009	FR0010754218	Dall'1/6/2009 al 30/9/2009	Max 0,70%
Fondo Garantito Europa 3 Settori Gennaio 2010	FR0010786384	Dall'1/10/2009 al 29/1/2010	Max 0,70%
Fondo Protetto 90 Maggio 2010	FR0010841015	Dall'1/2/2010 al 31/5/2010	Max 0,50%

Il valore della quota di tali Fondi è pubblicato con cadenza giornaliera su "Il Sole 24 Ore" e sul sito bnlvita.it.

Sul sito bnlvita.it è disponibile il Prospetto dei Fondi, l'ultimo prospetto della Gestione separata riportante la composizione della Gestione stessa e gli ultimi rendiconti della Gestione separata e dei Fondi.

Qualora per eventi non previsti contrattualmente i Fondi vengano liquidati, la Società provvederà a trasferire il controvalore delle quote nella componente collegata alla Gestione separata.

La Società si riserva la facoltà di aggiungere altre Gestioni e altri Fondi successivamente, dandone comunicazione al Contraente. In tal caso il Contraente potrà ripartire l'investimento anche collegandolo a tali nuovi Fondi e/o Gestioni proposti.

Art. 10 Riscatto totale e parziale

Il Contraente può esercitare, successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, il diritto di riscatto totale o parziale mediante richiesta scritta indirizzata alla Società.

In caso di riscatto totale, l'estinzione del contratto decorre dalla data in cui la richiesta di riscatto perviene alla Società e comporta il venir meno della prestazione relativa al Bonus prevista in caso di decesso.

L'importo del riscatto totale è costituito dal capitale in vigore alla "data riferimento evento" come definito all'Art.5.

L'importo del riscatto parziale può essere indicato dal Contraente in percentuale del capitale in vigore o in valore assoluto.

A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il capitale in vigore all'anniversario precedente e le "parti di capitale" acquisite nell'anno solare vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell'operazione.

La "data riferimento evento", citata e prevista sia per il riscatto totale che per il riscatto parziale, è individuata con il medesimo criterio descritto nel precedente Art. 4. Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla "data riferimento evento" non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Art. 11 Switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento (di seguito "switch") degli importi investiti nella Gestione separata e nei Fondi collegati al contratto.

La richiesta di switch deve pervenire per iscritto alla Società.

Inoltre alle date di esercizio della garanzia esercitabile sui Fondi sono previsti operazioni di switch automatico dal relativo Fondo alla Gestione separata.

Le spese amministrative di switch sono fissate in misura pari a 25 Euro, ad eccezione delle operazioni automatiche che sono gratuite.

Successivamente a ciascuna operazione di switch, la Società comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Art. 12 Opzioni in rendita

Su richiesta scritta avanzata dal Contraente contestualmente alla richiesta di riscatto, *purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza*, l'importo da liquidare potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del sopravvissuto designato.

In tali casi l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico - finanziari adottati dalla Società in quel momento.

Art. 13 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Società e gli aventi diritto.

Art. 14 Designazione del Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione, e può essere effettuata anche in modo generico.

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte *devono essere comunicate per iscritto* alla Società o disposte per testamento.

Art. 15 Prestiti

Il presente contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o anticipazioni sulle prestazioni maturande.

Art. 16 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario).

La Società provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 17 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Società provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 19 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

REGOLAMENTO Gestione CAPITALVITA®

Caratteristiche

Le forme assicurative contraddistinte dalla denominazione serie CAPITALVITA® appartengono ad una categoria di polizze per le quali la Società assegna annualmente la rivalutazione delle prestazioni in base al risultato annuale di una speciale gestione delle attività, denominata CAPITALVITA®, separata dalla gestione delle altre attività della Società.

Il risultato annuale della Gestione CAPITALVITA®, alla quale per il fine suindicato affluiscono attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche delle polizze ad essa collegate, è certificato da una Società a ciò abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene attuata annualmente nella misura e con le modalità previste dal Regolamento che segue e dalle Condizioni contrattuali di ciascuna forma assicurativa.

Regolamento della Gestione CAPITALVITA®

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome CAPITALVITA® ed indicata nel seguito con la sigla "CV".

2) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "CV".

La Gestione "CV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

3) La Gestione della "CV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, la quale attesta la rispondenza della "CV" al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "CV", il rendimento annuo della "CV" quale descritto al seguente art. 4) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4) Il rendimento annuo della "CV", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della "CV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "CV" stessa.

Per risultato finanziario della "CV" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "CV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettive per l'acquisto e la vendita degli investimenti e per l'attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "CV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "CV" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "CV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "CV".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "CV".

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "CV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Clausola di rilevazione mensile del rendimento

Per i contratti nei quali venga espressamente richiamata come operante la presente clausola, il rendimento annuo della "CV" viene determinato al termine di ciascun mese solare dell'esercizio relativo alla certificazione assumendo ogni volta come esercizio di riferimento il periodo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, fermi restando i criteri di valutazione e di calcolo sopra descritti.

Il rendimento annuo riferito a ciascun mese viene determinato entro la fine del mese successivo.

La certificazione annua della "CV" e dei rendimenti annui rilevati mensilmente avviene comunque in occasione della rilevazione del rendimento riferito al mese di dicembre.

5) La Società si riserva di apportare all'art. 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l'apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.

La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:

- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare;
- nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

In applicazione della normativa sulla "Privacy", la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano - raccolti presso di lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (ad esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (quali dati relativi allo stato di salute, opinioni politiche, sindacali o religiose) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati³, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (quali ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁶ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengo comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁷; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati,; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁸.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso BNL VITA S.p.A. Via Albricci, 7 - 20122 Milano (Italia) - Tel. 02/724.27.1 - Fax 02/89.01.08.72⁹.

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Sulla base dell'Informativa ricevuta, lei può esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative, apponendo la sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.

Consenso al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia e all'estero - come autonomi titolari⁵: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è in questo caso del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può acconsentire al trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali, apponendo la Sua firma nell'apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.

NOTE

- (1) *Predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche.*
- (2) *Altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, beneficiario ecc; coobbligato); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che per soddisfare le sue richieste (copertura assicurativa, liquidazione sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.*
- (3) *I dati di cui all'art. 4 comma 1, lett. d) ed e) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.*
- (4) *Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:*
 - *assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di gestione del risparmio, sim; legali; medici;*
 - *società di servizi per quietanzamento; società di servizi cui siano affidati gestione liquidazione e pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;*
 - *società del gruppo a cui appartiene la nostra società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);*
 - *ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi consortili propri del settore assicurativo (che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate alle quali i dati possono essere comunicati), quali CIRT (Consortio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); Magistratura. Forze dell'ordine, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.*
- (5) *I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra società; società specializzate per informazione e promozione commerciale, ricerche ed indagini di mercato sulla qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; banche società di gestione del risparmio, sim.*
- (6) *Il trattamento può comportare le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.*
- (7) *Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (nota 3 secondo alinea).*
- (8) *Tali diritti sono previsti e disciplinati da artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.*
- (9) *L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento sono disponibili presso la sede della società.*